

# FATTURA ELETTRONICA - NOVITÀ AGENZIA ENTRATE GIUGNO 2019

*L'Agenzia delle Entrate, nella specifica area tematica del proprio sito Internet in continuo aggiornamento, pubblica i documenti inerenti la fatturazione elettronica. Recentemente ha aggiunto nella sezione normativa la circolare n. 14/E/2019, con la quale ha fornito chiarimenti in merito ai termini di emissione. Inoltre, ha pubblicato le nuove specifiche tecniche, che contengono le seguenti novità: registrazione da attivazione dell'esercente non ancora accreditato, procedure di emergenza, invio corrispettivi a tessera sanitaria e documento commerciale on line.*

*Si riporta un approfondimento dedicato ai principali chiarimenti contenuti nella citata circolare.*

*Si segnala la presenza di una nuova sezione, dedicata agli aggiornamenti sulla fattura elettronica, all'interno della banca dati Ratio.*



## CHIARIMENTI SULL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Art. 15 e 15-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 642 - Provv. Ag. Entrate 3.02.2015 - Provv. Ag. Entrate 17.12.2015 - Provv. Ag. Entrate 29.12.2017 - Circ. Ag. Entrate 14.04.2015, n. 16/E - Circ. Ag. Entrate 17.06.2019, n. 14/E - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E - D.M. 28.12.2018

In merito ai termini di emissione delle fatture:

.. per il 1° semestre 2019 (con estensione fino al 30.09.2019 per i contribuenti mensili) è prevista una moratoria sulle sanzioni (annullate o ridotte in misura consistente) in caso di omessa o tardiva emissione della fattura;

.. a partire dal 1.07.2019 le fatture possono essere emesse "entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione" (ai sensi del D.L. 30.04.2019, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 28.06.2019, n. 58).

Con la circolare 17.06.2019, n. 14/E l'Agenzia delle Entrate ha affrontato numerosi aspetti legati alle novità in tema di fatturazione; in questa sede, dopo una panoramica sulla disciplina normativa, si analizzano i chiarimenti forniti relativamente ad alcune questioni di carattere tecnico-formale legate alla data di emissione della fattura.

### SCHEMA DI SINTESI

<b>EMISSIONE DELLA FATTURA 1° SEMESTRE 2019</b>	⇒	Periodo transitorio	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le sanzioni applicabili in caso di omessa/tardiva emissione della fattura elettronica sono azzerate/ridotte:                      .. <b>fino al 30.06.2019</b>, per i soggetti con liquidazione Iva <b>trimestrale</b>;                      .. <b>fino al 30.09.2019</b>, per i soggetti con liquidazione Iva <b>mensile</b>.</li> </ul>
	⇓			
	⇒	Sanzioni	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le sanzioni previste in tema di mancata/tardiva fatturazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 471/1997:                      .. non si applicano se la fattura è emessa/trasmessa allo SdI <b>entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva</b>;                      .. si applicano con <b>riduzione dell'80%</b>, se la fattura è emessa/trasmessa allo SdI entro il termine di effettuazione della <b>liquidazione Iva del periodo successivo</b>.</li> </ul>
⇒	Termini	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Per il 1° semestre 2019</b> è modificato solo l'aspetto sanzionatorio, rimanendo inalterata la norma attualmente in vigore relativa al termine di emissione della fattura. Pertanto, per tali mesi:                      .. alla data di effettuazione dell'operazione (consegna dei beni o pagamento della prestazione) il soggetto passivo emette la fattura, la cui data coincide con quella di effettuazione dell'operazione;                      .. la trasmissione allo SdI può avvenire entro il giorno 16 del mese successivo senza applicazione di alcuna sanzione.</li> </ul>	
<b>EMISSIONE DELLA FATTURA DAL 1.07.2019</b>	⇒	Termini	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'art. 11 D.L. 23.10.2018, n. 119 interviene direttamente sull'art. 21, c. 4 D.P.R. 633/1972, modificando di fatto la disciplina generale, <b>valida per tutte le fatture e non solo per quelle elettroniche</b>, relativa ai termini di emissione della fattura.</li> <li>Dal 1.07.2019 la fattura può <b>essere emessa entro 12 giorni</b> (ai sensi del D.L. 30.04.2019, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 28.06.2019, n. 58) <b>dal momento di effettuazione dell'operazione</b>.</li> </ul>
	⇒	Fattura immediata fino al 30.06.2019	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tale intervento modifica in modo radicale la disciplina della fattura immediata; salve le eccezioni previste per la fattura differita (potendo comunque fruire della moratoria delle sanzioni), fino al 30.06.2019, il documento doveva essere emesso al momento di effettuazione dell'operazione/esigibilità dell'imposta, ossia:                      .. contestualmente alla cessione del bene;                      .. al momento del pagamento, per le prestazioni di servizi.</li> </ul>
	⇒	Fattura immediata dal 1.07.2019	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dal 1.07.2019 sarà sufficiente emettere la fattura e trasmetterla allo SdI entro i 12 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione.</li> <li>La novità non pregiudica il momento di effettuazione dell'operazione (e di esigibilità dell'imposta), prevedendo tuttavia che la documentazione della stessa non sia più necessariamente contestuale, ma possa avvenire nei giorni successivi, dandone specifica evidenza.</li> </ul>

**DATI DI EMISSIONE E TRASMISSIONE DELLA FATTURA**

**ASPETTI  
NORMATIVI**

- L'art. 11 del D.L. 119/2018, modificando l'art. 21 del decreto Iva, ha previsto, con effetto dal 1.07.2019 (cioè per le fatture emesse da tale giorno) che:
  - .. tra le indicazioni che il documento deve recare figurano anche la «**data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi** ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura»;
  - .. la possibilità di emettere la fattura «entro 10 (ora 12) giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6».
- Il legislatore ha così previsto che, impregiudicati i momenti di effettuazione dell'operazione (e di esigibilità dell'imposta), la documentazione della stessa non sia più necessariamente contestuale - entro le ore 24 del medesimo giorno ma possa avvenire nei 12 giorni successivi, dandone specifica evidenza.
- La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI.

**DATA  
DI EMISSIONE  
FATTURA  
ELETTRONICA**

- La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "**Dati Generali**" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

**DATA  
DI TRASMISSIONE  
FATTURA  
ELETTRONICA**

- In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta "trasmissione", è possibile assumere che **la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione.**
- Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di "emettere" la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

**Esempio**

- **Cessione effettuata il 28.09.2019;** la relativa fattura può essere:
  - .. **generata e inviata allo SdI lo stesso giorno.** In tal caso "data dell'operazione" e "data di emissione" coincidono. Nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" deve essere indicata la data di effettuazione dell'operazione (28.09.2019);
  - .. **generata il giorno dell'operazione e trasmessa entro i 12 giorni successivi** (entro il 10.10.2019); nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" deve essere indicata la data di effettuazione dell'operazione (28.09.2019);
  - .. **generata e trasmessa in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra la data dell'operazione (28.09.2019) e il termine ultimo di emissione (10.10.2019);** nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" deve essere indicata la data di effettuazione dell'operazione (28.09.2019).

**FATTURA  
DIFFERITA**

**• Documentazione**

• Per beneficiare della fatturazione differita è necessario disporre di apposita documentazione preventiva. In particolare, nel caso di:

.. cessioni di beni

• Deve essere emesso, al momento di consegna/spedizione, un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche determinate dal D.P.R. 472/1996) che accompagni la merce nel trasporto;

.. prestazioni di servizi

• È necessario disporre di idonea documentazione che può consistere (circ. Ag. Entrate 18/E/2014), nel documento attestante l'incasso del corrispettivo, nel contratto, nella nota di consegna lavori, nella lettera d'incarico, nella relazione professionale, purché risultino in modo chiaro il tipo di prestazione eseguita, la data di effettuazione della prestazione e le parti contraenti.

**• Emissione**

• La fattura differita deve essere emessa **non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (con esigibilità dell'Iva con riferimento al periodo di effettuazione dell'operazione).

**• Data operazione**

Circ. Ag.  
Entrate  
14/E/2019

• L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 1.1 fornita nell'incontro del 15.01.2019 con i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, aveva affermato che, in presenza di fattura differita [ricordando che la stessa può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l'operazione così come disposto dall'art. 21, c. 4, lett. a) D.P.R. 633/1972 sempre che vi siano idonei documenti, ad esempio il DDT] **“la data della fattura è la data di emissione della fattura elettronica”**, poiché **“la data di effettuazione è indicata nei documenti di trasporto riportati in fattura”**.

• Con la circolare 14/E/2019 l'Agenzia delle Entrate è tornata sui propri passi, affermando che **le fatture differite possono recare, quale data di emissione quella di effettuazione dell'operazione (si pensi, ad esempio, al momento di effettuazione dell'ultima operazione del mese) tenendo, comunque, presente che la fattura dovrà essere trasmessa allo SDI entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.**

**Esempio**

Qualora per 3 cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e **28.09.2019**, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si intenda emettere un'unica fattura [art. 21, c. 4, lett. a) D.P.R. 633/1972], si potrà generare ed inviare la stessa allo SDI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° e il 15.10.2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell'ultima operazione (**28.09.2019**).

**Nota bene**



La dottrina ritiene che non vi potranno essere problemi a datare la fattura differita l'ultimo giorno del mese, vuoi perché comunque in queste fatture normalmente si riportano anche gli estremi dei Ddt o equipollenti (rispettando nei fatti la lettera g-bis), vuoi perché non c'è alcuna norma che affermi che in una fattura riepilogativa deve essere riportata solo la data dell'ultima operazione.

ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE

ASPETTI  
NORMATIVI

- Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.**

TENUTA  
DI ORDINATA  
CONTABILITÀ

- L'indicazione normativa deve essere letta alla luce dei principi generali dell'ordinamento, tra cui quello di tenuta di un'ordinata contabilità, così che **numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento** (ossia di effettuazione dell'operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell'imposta.

<b>Esempio</b>	Riprendendo l'esempio precedente, si avrà che la fattura emessa in data 10.10.2019, per un'operazione del 28.09, potrà essere annotata entro il 15.10 con riferimento al mese precedente (settembre), concorrendo alla relativa liquidazione dell'Iva (ad esempio, per i contribuenti che procedono su base mensile, entro il 16.10 con riferimento a settembre).
<b>Registri sezionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I principi citati impongono che la fattura in esame (in ipotesi n. 1000 del 2019) possa essere distinta da quelle emesse nel frattempo (si pensi ad una fattura immediata emessa il 1.10, con il numero 990, per un'operazione dello stesso giorno e contemporaneamente annotata).</li> <li>• Resta la piena libertà dei contribuenti su come ottemperare a tale obbligo (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l'imputazione corretta dell'imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo).</li> </ul>

CHIARIMENTI IN TEMA DI REVERSE CHARGE ED AUTOFATTURA

GESTIONE  
DEL REVERSE  
CHARGE

- Con la circolare 14/E/2019 l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che con la circolare 13/E/2018 è stato chiarito che il **reverse charge interno** (per le diverse casistiche si veda tavola che segue) può essere effettuato secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (risoluzione 10.04.2017, n. 46/E; circolare 19.10.2005, n. 45/E), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.

<b>Attenzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per le fatture soggette a reverse charge esterno (ossia per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari ricevuti e realizzati da soggetto non residente), il cessionario/committente <b>non è soggetto alle regole della fattura elettronica</b>, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare il "nuovo" esterometro di cui all'art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 127/2015.</li> <li>• Ne discende che quanto chiarito in merito alle modalità di gestione del reverse charge interno <b>non</b> è applicabile con riferimento ai rapporti con l'estero, così come <b>non</b> si dovrà gestire in formato elettronico le autofatture con controparti extra-UE.</li> <li>• Ciò in considerazione del fatto che tali informazioni confluiscono nel "nuovo" esterometro.</li> </ul>
-------------------	---

**Tavola n. 1**

**Casistiche di reverse charge interno da gestire secondo i chiarimenti della circ. Ag. Entrate  
13/E/2018**

Casistica	Descrizione	Riferimento normativo
Reverse charge c.d. interno in quanto l'operazione avviene fra soggetti passivi Iva entrambi italiani	<b>Cessioni di oro da investimento</b> , poste in essere dai soggetti che producono e commerciano oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, imponibili Iva per opzione, e relative prestazioni di intermediazione, effettuate nei confronti di soggetti passivi, nonché le cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta.	Artt. 17, cc. 5, 6 e 74, cc. 7, 8 D.P.R. 633/1972
	<b>Prestazioni di servizi</b> , compresa la prestazione di manodopera, rese <b>nel settore edile</b> da soggetti <b>subappaltatori</b> nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.	
	<b>Cessioni di fabbricati</b> o di porzioni di fabbricato, abitativi o strumentali, di cui all'art. 10, c. 1, nn. 8-bis e 8-ter) D.P.R. 633/1972, per le quali il cedente, nel relativo atto di cessione, abbia esercitato l'opzione per l'assoggettamento ad Iva.	
	Prestazioni di <b>servizi di pulizia</b> , di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.	
	<b>Cessioni di telefoni cellulari</b> , concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo.  Agenzia delle Entrate (circ. 23.12.2010, n. 59/E) aveva precisato che il <i>reverse charge</i> è applicabile soltanto alle cessioni che precedono il commercio al dettaglio.	
	Cessioni di <b>console da gioco, tablet PC e laptop</b> , nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.  Anche in tal caso il <i>reverse charge</i> è applicabile solo alle cessioni che precedono il commercio al dettaglio.	
	Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra.	
	Trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica.	
	Cessioni di gas e di energia elettrica ad un "soggetto passivo-rivenditore".	
	Cessioni di: <b>rottami</b> , cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, nonché di altri materiali di recupero; bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo; rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori.	

**GESTIONE  
DELLE AUTOFATTURE**

- L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 14/E/2019 sia in una FAQ ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), ha chiarito che, dal 1.01.2019, le autofatture per omaggi devono essere emesse come fatture elettroniche e inviate al SdI, così come previsto dal Provvedimento direttoriale 30.04.2018, con riferimento all'autofattura denuncia di cui all'art. 6, c. 8, lett. a) D. Lgs. 471/1997.
- In tale ipotesi la fattura elettronica è inviata allo SdI dall'emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento è indicato sia come cedente/prestatore sia come cessionario/committente.

**Attenzione**

- Con la citata circolare 14/E/2019 è stato chiarito che le autofatture (quelle relative ad operazioni interne, con esclusione di quelle emesse nei confronti di prestazioni ricevute da un soggetto extracomunitario non residente ovvero per cessioni di beni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia poste in essere da un non residente - art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972) sono delle vere e proprie fatture; pertanto, devono essere sempre inviate allo SdI.
- Conseguentemente, le autofatture, relative, ad esempio, ad autoconsumo ovvero per beni o servizi destinati ad altre finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa e (limitatamente ai beni) all'esercizio di arte e professioni, dovranno essere sempre inviate al SdI quali fatture elettroniche (per un dettaglio delle diverse casistiche si veda la tavola sotto riportata).
- In tali casi la fattura elettronica è inviata allo SdI dall'emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento è indicato sia come cedente/prestatore sia come cessionario/committente.

**Tavola n. 2**

**Tipologie di autofatture interne da gestire in formato elettronico**

Casistica	Descrizione	Riferimento normativo o di prassi
<b>Autoconsumo esterno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'autoconsumo esterno coincide con la fruizione di un bene da parte del soggetto Iva o dei suoi familiari, o comunque con la destinazione del bene a finalità estranee all'attività svolta. Esso si configura sia nel caso di esercizio d'impresa sia nel caso di esercizio di arti e professioni. Dà sempre luogo a imposizione, fatte salve le ipotesi in cui non sia stata operata la detrazione relativa all'acquisto del bene.</li> <li>In tali ipotesi i beni prelevati per autoconsumo, se sono soggetti ad Iva:               <ul style="list-style-type: none"> <li>.. devono rispettare tutti gli obblighi di autofatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione;</li> <li>.. per la determinazione della base imponibile, in assenza di corrispettivo, si fa ricorso al concetto di valore normale ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 633/1972.</li> </ul> </li> </ul>	Art. 2 D.P.R. 633/1972
<b>Cessioni gratuite di beni</b>	Per le cessioni gratuite di beni il cedente (nel caso in cui l'operazione sia rilevante ai fini Iva), anziché emettere secondo le regole generali una fattura, è possibile optare per l'emissione, in unico esemplare, di un'autofattura singola per ogni cessione, o globale per le cessioni effettuate nel mese, da registrare nel registro delle vendite.	Art. 2 D.P.R. 633/1972
<b>Splafonamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nei casi di splafonamento Iva, ossia quando l'acquisto di beni e servizi senza l'applicazione dell'imposta è effettuato utilizzando il plafond disponibile oltre il limite, può essere regolarizzato con l'emissione di autofattura in duplice esemplare.</li> <li>In tale ipotesi un esemplare deve essere annotato nel registro degli acquisti e il secondo deve essere presentato al locale ufficio delle Entrate, con versamento dell'Iva.</li> </ul>	Circ. Ag. Entrate 50/E/2002 e Circ. Ag. Entrate 98/E/2000
<b>Acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'autofattura deve essere emessa in duplice copia, di cui una da inviare il giorno stesso al cedente o prestatore del servizio, con le modalità e nei termini ordinari.</li> <li>Inoltre, la stessa deve essere numerata e annotata nel registro Iva degli acquisti.</li> </ul>	Art. 34 D.P.R. 633/1972
<b>Estrazione di beni dal deposito Iva (beni extra-UE)</b>	L'estrazione dei beni non comunitari dai depositi Iva effettuata dai soggetti passivi che li hanno ivi immessi è soggetta all'autofatturazione, ad eccezione del caso in cui i beni siano stati precedentemente oggetto di acquisto intracomunitario.	Art. 50-bis D.L. 331/1993
<b>Autofattura denuncia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Per gli acquisti interni il contribuente deve</b> (art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997):               <ul style="list-style-type: none"> <li>.. emettere autofattura in duplice esemplare, la quale deve essere consegnata al competente Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dalla registrazione o dal compimento di 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione senza aver ricevuto la relativa fattura;</li> <li>.. versare la relativa imposta;</li> <li>.. annotare il documento sul registro degli acquisti ed effettuare la detrazione dell'Iva.</li> </ul> </li> </ul>	Art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997 e art. 46, c. 5 D.L. 331/1993



## FATTURE PER PRESTAZIONI SANITARIE

Art. 15 e 15-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 642 - Provv. Ag. Entrate 3.02.2015 - Provv. Ag. Entrate 17.12.2015 - Provv. Ag. Entrate 29.12.2017 - Circ. Ag. Entrate 14.04.2015, n. 16/E - Circ. Ag. Entrate 17.06.2019, n. 14/E - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E - D.M. 28.12.2018

L'art. 10-bis del D.L. 119/2018, introdotto dalla legge di conversione n. 136 del 2018, prevedeva inizialmente, per l'anno 2019, **l'esonero dall'obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria** ("Sistema TS"), ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema TS.

Successivamente, la L. 145/2018 ha modificato il citato art. 10-bis del D.L. 119/2018, disponendo che, **per l'anno 2019, «i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fatture elettroniche**, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria».

Da ultimo, l'art. 9-bis del D.L. 135/2018, introdotto dalla legge di conversione n. 12 del 2019, **ha esteso il divieto di fatturazione elettronica anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS**, prescrivendo che «Le disposizioni dell'art. 10-bis del D.L. 23.10.2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, **con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche**».

### SCHEMA DI SINTESI

**PRESTAZIONI  
SANITARIE  
I CUI DATI  
SONO  
INVIATI  
AL SISTEMA  
TESSERA  
SANITARIA**



- L'art. 10-bis del D.L. 119/2018, come da ultimo modificato, dispone il **divieto, per l'anno 2019**, di emissione di fatture elettroniche, da parte degli operatori sanitari, con riferimento alle prestazioni – erogate **nei confronti delle persone fisiche** – i cui dati sono inviati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
- Conseguentemente, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS devono, per l'anno 2019, continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante **fatture in formato cartaceo** – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI come canale di invio – e **a trasmettere i relativi dati al sistema TS** secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema.

**PRESTAZIONI  
SANITARIE  
E PRESTAZIONI  
DI ALTRA  
NATURA  
IN UN UNICO  
DOCUMENTO**



- Nel caso di fatture contenenti sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, occorre distinguere due ipotesi:
  - 1) se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, **l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS con la tipologia "altre spese"** (codice AA);
  - 2) se, invece, dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS con le seguenti modalità:
    - i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati e classificati secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
    - i dati relativi alle spese non sanitarie vanno comunicati con il codice AA "altre spese".
- Sia nel caso 1) che nel caso 2) l'unica fattura **deve essere emessa in formato cartaceo**, ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI, ossia in un qualunque formato elettronico (secondo le indicazioni contenute nell'art. 21 D.P.R. 633/1972).

#### FATTURAZIONE SEPARATA

##### FATTURAZIONE SEPARATA DELLE PRESTAZIONI DI ALTRA NATURA

- Nel caso in cui una struttura o un operatore sanitario fatturi separatamente le prestazioni sanitarie rispetto a **quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.**

##### Esempio

Una fattura relativa alla degenza in una struttura sanitaria, anche se non reca l'indicazione della prestazione eseguita o del motivo del ricovero, deve essere emessa con modalità cartacea (ovvero elettronica al di fuori dello SdI).

#### OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI

##### DIVIETO DI EMISSIONE

- Il divieto previsto dal citato art. 10-bis del D.L. 119/2018 opera, per l'anno 2019, **anche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato l'opposizione all'utilizzo dei dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata**, sulla base di quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31.07.2015, attuativo del D.Lgs. 21.11.2014, n. 175.
- Per l'anno 2019 sono, pertanto, escluse dalla fatturazione elettronica le prestazioni sanitarie rese, nei confronti delle persone fisiche, dai soggetti tenuti all'invio dei dati delle suddette prestazioni al Sistema TS, **anche nel caso in cui l'interessato abbia manifestato l'opposizione.**
- Gli operatori sanitari, nella fattispecie in esame, devono emettere la fattura nel consueto formato cartaceo ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.

#### DATI DA NON INVIARE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

##### SOGGETTI ESCLUSI

- Allo stato attuale **non tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche risultano tenuti all'invio dei dati al Sistema TS** ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata (sono esclusi da tale obbligo, a titolo esemplificativo, **podologi, fisioterapisti, logopedisti**).
- Anche per tali soggetti è **in vigore, per l'anno 2019, l'esplicito divieto di fatturazione elettronica, in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche**, come previsto dal richiamato art. 9-bis del D.L. 135/2018.
- Pertanto, anche tali operatori devono continuare ad emettere le **fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo** ovvero in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.

##### DECORRENZA

- Considerato che il divieto di fatturazione elettronica per le fattispecie in esame è entrato in vigore dopo il 1.01.2019, data di avvio dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, alcuni operatori potrebbero aver già emesso fatture elettroniche attraverso lo SdI.
- In tali casi, l'**Agenzia delle entrate procederà alla cancellazione dei file xml delle fatture già pervenute in caso di mancata adesione al servizio di consultazione**, ovvero al servizio di conservazione, da parte del cedente/prestatore, sulla base di quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30.04.2018, prot. n. 89757.
- Nell'ottica della protezione dei dati personali e nel rispetto delle finalità di trattamento, i dati relativi alle suddette fatture, considerata la loro particolarità e delicatezza, **non saranno messi a disposizione al cliente/consumatore finale nell'area autenticata** del sito Internet dell'Agenzia delle entrate neanche in presenza della sua adesione al servizio di consultazione.